

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

## 109° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	5
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	8
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	12
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	14

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	19
---------------------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	23
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	24
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	25
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	25
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	26
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	»	26

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

**50<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ELIA

*La seduta inizia alle ore 17.***AFFARI ASSEGNATI**

**Sentenza sul giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, terzo comma, 11, 12 e 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, intitolato: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (Doc. VII, n. 43)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento)

Il presidente Elia richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 10 marzo 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, che è stato però nel frattempo integralmente sostituito dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione, all'ordine del giorno della seduta odierna del Senato con il n. 906. Si sofferma quindi in particolare sul punto 6.2. Ivi si afferma che la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai principi costituzionali, segnatamente laddove gli effetti sorti in base al decreto reiterato risultano irreversibili ovvero laddove essi sono fatti salvi da decreti successivamente riprodotti, nonostante l'intervenuta decadenza, e si auspica che il Parlamento ponga mano alle riforme più opportune, perchè non venga svuotato il significato dei precetti contenuti nell'articolo 77 della Costituzione.

Occorre infatti considerare con attenzione - prosegue il Presidente - il mero auspicio che venga garantita una più puntuale osservanza del dettato costituzionale, dal momento che per la prima volta nella giurisprudenza della Consulta si fa discendere dalla reiterazione di norme contenute in decreti-legge la violazione di regole costituzionali. È altresì evidente la portata della sentenza in ordine all'esercizio del potere normativo del Governo nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 77 della Costituzione ed ai limiti cui esso è sottoposto.

Intervengono i senatori Taramelli e Maffioletti, i quali stigmatizzano la prassi della reiterazione dei decreti-legge, specie nel caso in cui i disegni di legge di conversione dei decreti-legge reiterati siano stati rigettati nella considerazione che non sussistono a loro riguardo i presupposti di costituzionalità, ovvero nel caso che la mancata conversione sia da ascrivere al voto contrario di una Camera o alla scadenza dei termini. In questo senso, a loro avviso la Corte coglie unicamente un aspetto del fenomeno della reiterazione, che è, invece, assai più ampio.

Il senatore Strik Lievers, nell'esprimere apprezzamento per l'operato della Corte, la quale ha fatto quanto in suo potere per sottolineare la gravità del fenomeno, prospetta l'esigenza che il Parlamento effettui, per parte sua, una vera e propria assunzione di responsabilità politica, non proseguendo nell'esame del disegno di legge n. 906 all'ordine del giorno - come ha ricordato il Presidente - della seduta odierna dell'Assemblea.

Dissentente il senatore Mazzola, al quale la mancata conversione del decreto-legge appare inopportuna.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Murrura e Strik Lievers, il Presidente propone che si rappresenti all'Assemblea l'esigenza che il Parlamento, in sede di esame dei disegni di legge di conversione, ponga particolare attenzione all'osservanza dei limiti cui il potere normativo del Governo è sottoposto, rilevando

altresì che la Commissione affari costituzionali affronterà compiutamente il problema della reiterazione dei decreti in sede di esame delle proposte di riforma istituzionale, a partire dall'esame dell'articolo 16 del disegno di legge

n. 558, relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

**38<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVI*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REDIGENTE****«Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura», (301)**, d'iniziativa dei senatori Castiglione ed altri**«Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (421)**, d'iniziativa dei senatori Battello ed altri**«Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» (622)**

(Seguito della discussione ed approvazione del testo degli articoli)

Riprende la discussione, sospende il 9 marzo.

Il presidente Covi dà conto dell'articolo 14 nella formulazione varata dal Comitato ristretto. Posto ai voti, tale articolo è approvato.

Sull'articolo 15 intervengono i senatori Onorato e Greco, ed il testo, posto ai voti, è approvato con una modifica formale proposta dal relatore.

Quindi, posti ai voti, sono approvati gli articoli 16, 17, 18 e 19 come formulati dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 20 relativo ai casi nei quali può emettersi mandato di comparizione e d'accompagnamento. Il senatore Misserville manifesta perplessità su detta disposizione giacchè contrasta con il diritto

dell'imputato di non comparire dinanzi al magistrato. Il senatore Onorato interviene per evidenziare le ragioni che lo inducono a proporre di fare riferimento oltre che al mandato all'ordine di comparizione o d'accompagnamento. Il Presidente dispone il momentaneo accantonamento dell'articolo si passa all'articolo 21 nella formulazione adottata dal Comitato ristretto. Posto ai voti, tale articolo è approvato.

Sull'articolo 22, modificativo dell'articolo 263 del codice di procedura penale, intervengono i senatori Misserville, Onorato, Greco e il sottosegretario Castiglione. Posto ai voti esso è approvato nella formulazione adottata dal Comitato ristretto; così pure l'articolo 23.

Si passa all'esame dell'articolo 24 modificativo dell'articolo 263-ter del codice: intervengono il senatore Misserville (che suggerisce di modificare il riferimento alla detenzione domiciliare, giacchè si dichiara insoddisfatto per la locuzione restrittiva adottata), il presidente Covi, il senatore Onorato (che dissente dall'opinione del senatore Misserville), ed il sottosegretario Castiglione. Il presidente Covi dispone il momentaneo accantonamento anche di questo articolo. Posto ai voti, è poi approvato l'articolo 25.

Il Presidente dispone inoltre l'accantonamento dell'articolo 26, connesso alle altre norme accantonate. Posti ai voti, sono approvati gli articoli 27, 28, 29 e 30.

Sull'articolo 31, sostitutivo dell'articolo 270 del codice relativo alla scarcerazione ordinata dal pubblico ministero e dal pretore, interviene il senatore Misserville chiedendo chiarimenti che il sottosegretario Castiglione fornisce; l'articolo 31 è quindi approvato.

Posti ai voti sono approvati altresì gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

Con riferimento all'articolo 39, sostitutivo dell'articolo 278 del codice, prende la parola il senatore Onorato proponendo un emendamento aggiuntivo, dopo le parole «quando ritiene», delle seguenti «in base ad elementi

specifici». Detto emendamento è approvato, come pure l'articolo 39.

Posti ai voti, sono approvati gli articoli 40, 41 e 42.

Con riferimento all'articolo 43, il senatore Misserville manifesta perplessità sulla formulazione adottata per modificare il terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, relativo alle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare. Dopo interventi dei senatori Battello ed Onorato, del relatore Gallo e del sottosegretario Castiglione è approvato l'articolo nella formulazione predisposta dal Comitato ristretto.

Posti ai voti, sono poi approvati gli articoli 44 e 45.

L'articolo 46 sostitutivo dell'articolo 286 del codice di procedura penale è approvato con correzioni formali suggerite dal relatore.

Posti ai voti, sono approvati gli articoli 47, 48, 49, 50 e 51.

Sull'articolo 52 modificativo dell'articolo 304-bis del codice di rito interviene il relatore Gallo per spiegare come questa disposizione venga a legittimare la presenza del difensore del coimputato solo nel caso di confronto fra i coimputati.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 53.

Sull'articolo 54 modificativo dell'articolo 304-ter del codice, il Governo presenta un emendamento integralmente soppressivo. Il relatore Gallo propone invece che si aggiungano, alla fine del testo predisposto dal Comitato, le seguenti parole «o di altra persona di fiducia di assistere». Il sottosegretario Castiglione ritira l'emendamento soppressivo, mentre l'emendamento del relatore, posto ai voti, è approvato. È quindi approvato l'articolo 54. Sono poi approvati l'articolo 55 e l'articolo 56, quest'ultimo con modifiche formali.

Si passa all'esame dell'articolo 57, relativo alla richiesta di emissione del mandato di cattura e all'ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione e connesso all'articolo 20 precedentemente accantonato, il quale viene a questo punto ripreso in esame. Interviene in proposito il senatore Onorato che si dichiara favorevole all'introduzione di un riferimento all'ordine di comparizione o di accompagnamento; prendono quindi la parola i senatori Casoli, Gallo, Greco, Battello ed il sottosegretario Castiglione.

Il Presidente comunica che, a causa delle concomitanti votazioni in Assemblea, la seduta della Commissione deve essere sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,55.*

Riprende la discussione sull'articolo 20. Interviene il relatore Gallo, che si dice favorevole ad una modifica del testo elaborato dal Comitato ristretto per ragioni di carattere sistematico, pur rendendosi ben conto delle ragioni di principio di carattere sostanziale che sorreggono l'opinione di coloro che preferiscono invece il mantenimento del testo all'esame.

Il presidente Covi dissente dall'opinione del senatore Gallo ed aderisce a quella del rappresentante del Governo, il quale presenta a sua volta un emendamento volto ad inserire nell'ultimo comma dell'articolo dopo la parola «può» l'altra «altresi», con l'intento di chiarire meglio la portata della norma. Tale emendamento è approvato, come pure l'articolo 20 nel testo emendato. Conseguentemente è approvato l'articolo 57 nel testo del Comitato ristretto.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli 24 e 26, precedentemente accantonati.

L'articolo 24 è approvato con un emendamento del senatore Misserville, volto a sostituire il richiamo alla misura dell'arresto domiciliare con quello ad una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale. È pure approvato l'articolo 26, nel testo proposto dal Comitato ristretto.

L'articolo 58 è poi accolto dalla Commissione con un emendamento del relatore volto a sopprimere, nell'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale, come sostituito, le parole «di cattura». Sono quindi approvati l'articolo 59, con un emendamento di ordine formale del relatore, e gli articoli 60 e 61, anch'esso con alcune correzioni formali suggerite dal relatore.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 63 a 65 nel testo del Comitato ristretto. L'articolo 66 è approvato con una modifica lessicale suggerita dal senatore Di Lembo, così come sono accolti senza discussione gli artico-

li da 67 a 69. All'articolo 70 è introdotto un emendamento proposto dal senatore Misserville e volto a sostituire il riferimento agli arresti domiciliari con quello ad una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale.

L'articolo 71 è accolto senza discussione, come pure l'articolo 72 - a proposito del quale il relatore intende chiarire che debbono in ogni caso ritenersi applicabili eventuali cause di revoca sopravvenute rispetto agli ordini ed ai mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente all'entrata in vigore della normativa in discussione - e l'articolo 73. La Commissione, dopo avere approvato una pro-

posta di coordinamento all'articolo 13, conseguente alle modifiche introdotte all'articolo 39, dà infine mandato al senatore Gallo di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Il sottosegretario Castiglione coglie l'occasione per ringraziare il relatore per l'alto contributo da lui recato. Il senatore Gallo ricambia ringraziando, oltre che il rappresentante del Governo, anche gli uffici ministeriali che hanno concorso con tanta perizia all'elaborazione del testo. A tale ringraziamento si associa, interpretando il pensiero di tutta la Commissione, il presidente Covi.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

**42<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE****«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare» (576)**, d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente Berlanda avverte che sono stati presentati emendamenti da parte del relatore, da parte dei senatori Leonardi e Ruffino, e da parte dei senatori comunisti. Altre proposte sono state da lui stesso avanzate, in relazione alla necessità di tener conto delle osservazioni formulate dalla 2<sup>a</sup> Commissione con il parere.

Il relatore, senatore Colombo, illustra i propri emendamenti. Una prima proposta tende a raggruppare i primi quarantanove articoli del disegno di legge in modo da ridurli a ventotto. Per i residui articoli - dal 50 alla fine - il relatore propone di avanzare all'Assemblea proposta di stralcio.

Con un emendamento all'articolo 18, interamente sostitutivo, il relatore propone di fare distinzione fra l'ipotesi di acquisizione di pacchetto di controllo - nel qual caso la CONSOB avrebbe la facoltà di imporre l'OPA - e le ipotesi di acquisto di proprie azioni o di fusione per incorporazione, per le quali la CONSOB avrebbe invece l'obbligo di imporre l'OPA, semprechè lo esigano la tutela del

pubblico risparmio e le altre finalità di cui allo stesso articolo 18, prima parte.

Il relatore Colombo osserva poi che all'articolo 24 - sul quale non ha ancora formalizzato un emendamento - sarebbe opportuno abbreviare il termine di dieci giorni per la pronuncia della CONSOB (comma 1) tenendo conto delle osservazioni di autorevoli ambienti finanziari, secondo i quali un eccessivo intervallo di tempo scatenerrebbe seri disordini nell'andamento della Borsa. Anche per quanto attiene alla pubblicazione dell'offerta (comma 4) sarebbe opportuno un termine più breve rispetto ai cinque giorni ivi stabiliti.

Il senatore Leonardi illustra un emendamento all'articolo 17 diretto a ridurre dal 30 al 20 per cento la proporzione di capitale da acquisire che costituirebbe la discriminazione per l'obbligo di offerta pubblica. Fa presente in merito che l'orientamento della Commissione della CEE appare variamente articolato ma comunque tendente ad una misura inferiore al 30 per cento: si tratta in sostanza di riconoscere il rilievo delle offerte pubbliche minoritarie, che hanno una notevole importanza, come è emerso giovedì scorso in sede di discussione generale.

Il senatore Ruffino illustra alcuni emendamenti da lui presentati. All'articolo 5 propone che il termine di trenta giorni di cui al comma 3 diventi termine perentorio. All'articolo 8 propone che il «silenzio» da parte della CONSOB (comma 4) equivalga a rifiuto anzichè ad assenso, e ciò per uniformare tale disciplina a quella di cui all'articolo 24, comma 2, concernente l'autorizzazione delle offerte di acquisto. Il senatore Ruffino aggiunge che la diversità di trattamento fra i due casi dovrebbe essere semmai capovolta, nel senso cioè di consentire il silenzio-assenso per il caso di offerta di acquisto e di stabilire invece il silenzio-rifiuto per il caso di offerta di vendita. All'articolo 7 il senatore Ruffino propone una modifica prevalentemente di carattere formale, mentre all'articolo 17, che costituisce il punto essenziale

del provvedimento, il senatore Ruffino manifesta varie perplessità, specialmente riguardo al comma 2, che non ritiene costituisca una disposizione indispensabile.

Il senatore Brina illustra un emendamento diretto a ridurre dal 30 al 20 per cento la percentuale di cui all'articolo 17, analogamente a quanto proposto dal senatore Leonardi: fa presente in merito che la percentuale del 30 per cento è eccessivamente elevata, anche perchè il limite può essere facilmente aggirato mediante associazione. All'articolo 17 il senatore Brina propone una disposizione aggiuntiva diretta a ridurre il termine per l'obbligo di comunicazione alla CONSOB in caso di acquisto di azioni in misura superiore al 2 per cento del capitale.

Il sottosegretario Sacconi informa di aver predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge, che tuttavia non è in grado di presentare formalmente non avendo ancora avuto l'assenso della Presidenza del Consiglio. Ritiene comunque di poter illustrare l'orientamento del Governo quale si esprime mediante tali emendamenti.

Preliminarmente osserva che il Governo ha tenuto presente la difficoltà che ostacola il legislatore in tutto il problema della disciplina delle OPA (e per la riforma della Borsa in generale), costituito dalla scarsissima concentrazione in Borsa delle negoziazioni sui titoli: circostanza questa, che rischia di rendere vana qualunque normativa sull'argomento. Il Governo ritiene comunque che sia preferibile affidare la disciplina delle offerte pubbliche di vendita (sezione I<sup>a</sup> del disegno di legge) alla CONSOB sotto forma di regolamentazione amministrativa, mentre per quanto attiene alla sezione II<sup>a</sup> il Sottosegretario osserva anzitutto che il Governo è partito, nella formulazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 17, dal presupposto che si debba intervenire nei casi in cui chi possiede già una certa percentuale del capitale intenda aumentarla (tale percentuale potrebbe essere sempre del 30 per cento). Secondo questa impostazione non sarebbe più necessario conoscere le intenzioni degli operatori e si potrebbe quindi evitare di costruire una norma che ha come presupposto la conoscenza preventiva di tali intenzioni.

Il senatore Brina osserva che spesso per il controllo di una importante società è sufficiente una percentuale assai inferiore al 30 per cento del capitale. Inoltre, l'impostazione seguita dal Governo escluderebbe dalla portata della norma le scalate. Il senatore Ruffino condivide quest'ultima osservazione del senatore Brina e si dichiara pertanto contrario all'orientamento del Governo riguardo all'articolo 17.

Il presidente Berlanda dichiara anzitutto di prendere atto che la Commissione si è dimostrata favorevole alla proposta di stralcio per gli articoli dal 50 alla fine: ciò costituisce già un concreto avvio dell'esame dell'articolato, che, come è noto, riveste notevole urgenza.

Passando a considerare il problema costituito dall'articolo 17, osserva che è assolutamente necessario proteggere gli azionisti non solo nel caso dei trasferimenti di pacchetti di controllo, ma anche nel caso di trasferimenti di pacchetti più limitati, posti in opera, ad esempio (per varie ragioni), da chi ha già il controllo della società: in tutti questi casi è necessario l'obbligo dell'offerta pubblica di acquisto, in modo che, parallelamente alla negoziazione fuori Borsa, con trattativa riservata, del pacchetto desiderato, avvenga allo stesso prezzo un consistente acquisto sul mercato, ripartito a favore di tutti gli azionisti.

Il sottosegretario Sacconi, dopo aver chiarito brevemente il contenuto degli emendamenti che il Governo si riserva di presentare agli articoli successivi al 17, dichiara di doversi soffermare più approfonditamente sul problema sollevato dall'articolo 18. Ritiene, in particolare, che debba essere mantenuta la sola facoltà di intervento, in tutti questi casi, per la CONSOB, senza sostituirla con un obbligo, specialmente tenendo conto che la scarsa concentrazione delle operazioni in Borsa preclude alla CONSOB la conoscenza delle reali situazioni che si sviluppano di momento in momento. Notevoli difficoltà sorgerebbero poi per la CONSOB nello stabilire il quantitativo di azioni sufficiente ad acquisire il controllo della società, mentre anche le «esigenze della tutela del risparmio» sembrano difficili da interpretare e da applicare ai casi concreti. Il Governo è quindi per ora contrario all'articolo 18.

Il presidente Berlanda dichiara invece di

ritenere assolutamente necessario mantenere la disposizione di cui all'articolo 18, che deve costituire, assieme all'articolo 17, un argine per impedire che le grandi società - che traggono dalla Borsa e quindi dai risparmiatori un sostegno finanziario agevole e assai conveniente - trascurino gli interessi dei risparmiatori. Non ritiene poi che alla CONSOB manchino i modi per accertare chi detiene il controllo di una società, e con quale percentuale del capitale (anche se molto variabile) tale controllo venga esercitato. Avendo il Parlamento istituito un organismo pubblico di controllo della Borsa, deve esigere che esso svolga il suo compito fondamentale di protezione del risparmiatore. Anche nel caso di acquisto di azioni quotate da parte della società stessa, gli adempimenti e gli oneri previsti dal codice civile (perseguito altre finalità), non servono a tutelare sotto questo aspetto gli azionisti di minoranza; si impone quindi l'offerta pubblica, affinché tutti possano beneficiare delle maggiori quotazioni, rispetto ai corsi di Borsa, alle quali avvengono queste transazioni. È indispensabile pertanto che la CONSOB sia dotata di poteri adeguati e ne faccia uso.

Il relatore Colombo aggiunge, a tale osservazione del Presidente, che la CONSOB non dovrebbe essere intesa come un meccanismo automatico di semplice applicazione della legge, perchè in tal caso non svolgerebbe una parte importante dei suoi compiti.

Il sottosegretario Sacconi rileva che i problemi emersi consiglierebbero che si proseguisse l'esame nella sede ristretta, anche perchè si possa avere il contributo, nelle sedute, da parte degli esperti, e particolarmente il contributo della CONSOB.

Il presidente Berlanda si dichiara contrario alla costituzione di una Sottocommissione, ritenendo che ciò potrebbe essere necessario solo in un secondo tempo, ed eventualmente soltanto per i problemi sollevati in relazione agli articoli 17 e 18. Tali problemi potrebbero per ora essere accantonati, proseguendosi comunque l'esame in sede plenaria. Il Presidente aggiunge di ritenere non difficili da risolvere i problemi sollevati dagli emendamenti agli altri articoli, che sono stati illustrati nella seduta odierna. Dichiara altresì di ren-

dersi conto che sugli articoli 17 e 18 le posizioni del Governo divergono sostanzialmente da quelle prevalenti nella Commissione. In particolare l'impostazione data dal Governo all'articolo 17 precluderebbe - ad avviso della Commissione - il raggiungimento della finalità della protezione dei risparmiatori, specialmente avendo presente che negli ultimi due anni sono avvenuti oltre centoquaranta passaggi di pacchetti superiori - anche di poco - al 10 per cento, passaggi che sfuggirebbero alla disciplina, secondo la normativa proposta dal Governo. Il Presidente si dichiara quindi favorevole all'emendamento del relatore riguardo all'articolo 18; osserva poi che nel proporre la delegificazione della I<sup>a</sup> sezione, il Governo si adegua al punto di vista della CONSOB che desidererebbe, al contrario, prescrizioni quanto mai dettagliate, aventi forza di legge, per quanto attiene la II<sup>a</sup> sezione; cosa che non appare coerente.

Il Presidente osserva infine che l'assenza di qualunque disciplina per le offerte pubbliche di titoli rende il nostro mercato assai vulnerabile di fronte a scalate che possano prospettarsi, ormai, da parte dei paesi che hanno le strutture finanziarie più grandi e più solide.

Il sottosegretario Sacconi afferma che la natura delle disposizioni contenute nella sezione I<sup>a</sup> consiglierebbe di affidare la materia alla CONSOB in via regolamentare.

Il relatore Colombo ed i senatori Cannata, Leonardi e Ruffino si dichiarano contrari alla delegificazione della sezione I<sup>a</sup>.

Il senatore Pizzol fa presente che l'obiezione sollevata riguardo all'impostazione attuale dell'articolo 17 - che parrebbe prendere in considerazione semplici intenzioni degli operatori anzichè comportamenti concreti - potrebbe essere superata trascurando le intenzioni e prevedendo sanzioni che colpiscano a posteriori i comportamenti non corretti.

Il presidente Berlanda conviene sull'opportunità che si migliori la formulazione della norma in modo da toglierle il carattere di un processo alle intenzioni. L'essenziale comunque è che chi ha acquistato un consistente pacchetto fuori mercato sia obbligato ad acquistare un ulteriore quantitativo sul mercato, con offerta pubblica, ovviamente allo stesso

prezzo, oppure con obbligo di *maintien des cours*.

Il senatore Ruffino rileva che su alcuni punti essenziali la Commissione ha già manifestato determinati orientamenti, e ciò è in relazione all'urgenza che riveste il disegno di legge, confermata dalla deroga ricevuta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La Commissione fra l'altro si è manifestata in senso contrario - ciò pare del tutto evidente - alla proposta del Governo riguardo all'articolo 17. Il Governo dovrebbe quindi meditare sulle posizioni raggiunte dalla Commissione e trarne le conseguenze.

Il presidente Berlanda osserva che qualora da parte del Governo si intendano avanzare proposte radicalmente modificative dell'articolo 17 il relativo emendamento dovrebbe essere sollecitamente presentato, in modo da

facilitare ed accelerare il lavoro della Commissione.

Il senatore Cannata rileva la opportunità di restare in sede plenaria, condividendo il punto di vista del Presidente, mentre i contributi della CONSOB o comunque di esperti possono essere ricevuti in sede separata.

Il sottosegretario Sacconi osserva che l'andamento dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 576 è stato finora piuttosto rapido rispetto alla media.

Su proposta del relatore Colombo si conviene di completare l'esame nella prossima settimana, recependo prima, in sede informale, il contributo della CONSOB.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,45*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

40<sup>a</sup> SedutaPresidenza del Presidente  
CASSOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ravaglia.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (898), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)**

Il relatore, senatore Vettori, riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando come, dopo l'approvazione da parte del CIPI del Piano quinquennale di attività dell'Ente (1985-1989), non si sia potuto varare un disegno di legge di finanziamento pluriennale e si sia invece fatto ricorso a numerosi, successivi provvedimenti di finanziamento per sei o per tre mesi. Il decreto-legge attualmente in esame, che si riferisce al secondo semestre del 1987, fa seguito a tre decreti (nn. 275, 372 e 461) che non hanno potuto essere convertiti entro i termini costituzionali.

Il relatore Vettori ricorda quindi come già nei precedenti decreti si fosse provveduto ad orientare l'attività dell'Ente verso un potenziamento dei settori diversi dalla promozione dell'energia nucleare e a limitare le attività relative al progetto PEC; egli si dichiara convinto delle potenzialità dell'Ente, che at-

tende tuttavia dall'auspicata revisione del Piano energetico più organici indirizzi.

Il relatore chiarisce quindi il contenuto dell'articolo 2 del decreto, relativo all'acquisizione di alcuni impianti esistenti presso il Centro di Ispra, e dell'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, relativo al passaggio all'ENEA, senza concorso, di 11 lavoratori già dipendenti della Società combustibili nucleari, la cui attività è cessata in relazione alla chiusura della centrale di Latina. A questo proposito il relatore segnala il pericolo che una disposizione di questo tipo costituisca un precedente per il futuro.

Si apre un dibattito.

Il senatore Gianotti, richiamando le posizioni già espresse in relazione ai precedenti decreti-legge in materia, si dichiara favorevole alla conversione del decreto; si augura a sua volta che l'articolo 2-bis non costituisca un precedente. Egli sollecita quindi dal rappresentante del Governo chiarimenti in ordine al rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA che, a suo giudizio, non dovrebbe restare in sospenso fino alla definitiva approvazione del disegno di legge in materia (Atto Camera n. 1846); egli esprime inoltre perplessità in ordine alla iniziativa di insediare una Commissione per la riorganizzazione dell'Ente, decisa dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA, che da tempo si trova in stato di prorogatio.

Il senatore Aliverti, rilevate le incertezze connesse alla presente congiuntura politica, sottolinea l'indifferibile urgenza di una proposta globale del Governo in ordine all'assetto complessivo dell'ENEA e, quindi, ai finanziamenti necessari: circa il 50 per cento degli stanziamenti quinquennali, infatti, erano originariamente destinati a obiettivi ormai inattuabili (il 12 per cento per il CIRENE, il 33 per cento per il PEC, senza considerare il 16 per cento destinato al ciclo del combustibile). L'insieme dei finanziamenti, pertanto, va rimodulato in relazione ai nuovi compiti e alle

funzioni che si ritiene di dover affidare istituzionalmente all'ENEA.

In tale contesto, poi, caratterizzato dai ritardi del Governo e dalle incertezze del Parlamento, appare quanto mai dissennata la politica del personale condotta dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA: dal 1985, infatti, l'organico è aumentato di circa 700 unità, in difformità dai vincoli imposti dalle vigenti norme e senza ragionevoli necessità. Altrettanto fuori luogo, pertanto, risulta l'assunzione di 11 dipendenti prevista dall'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati. Il problema fondamentale, invece, dovrebbe essere quello di garantire una maggiore qualificazione del personale che non sempre appare all'altezza degli obiettivi assegnati all'ENEA. Il Consiglio di amministrazione poi, scaduto da tempo, dovrebbe essere rinnovato al più presto, garantendo che nella fase di transizione non si precluda alcuna possibilità di riforma dell'Ente.

Sul complesso di tali questioni il senatore Aliverti auspica che il Governo fornisca proposte innovative all'insegna della efficacia e della tempestività.

Il presidente Cassola, rilevato come il sistema istituzionale italiano abbia fornito risposte contraddittorie sulla questione energetica, esprime l'augurio che Governo e Parlamento superino quanto prima le difficoltà del momento e adempiano al proprio dovere di definire nuovi indirizzi sull'energia e, in particolare, sull'ENEA i cui compiti e le cui funzioni devono essere ridefinite con urgenza. Manifesta, infine, riserve e perplessità - di natura formale e sostanziale - in ordine all'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

Il relatore Vettori rinuncia alla replica.

Il sottosegretario Ravaglia si riserva di fornire in Assemblea ulteriori chiarimenti sul contratto di lavoro dell'ENEA, che comunque è già stato siglato; precisa che il Governo procederà alla riorganizzazione dell'Ente nel quadro del nuovo Piano energetico, senza fare necessariamente riferimento alle iniziative del Consiglio di amministrazione. Egli sottolinea l'esigenza di un quadro di riferimento della

politica energetica, anche in ordine ai nuovi provvedimenti di finanziamento per il 1988.

Per quanto riguarda l'articolo 2-bis, il Sottosegretario dichiara di condividere le perplessità emerse nel dibattito e l'intenzione di non considerarlo un precedente. Il senatore D'Amelio, in una interruzione, precisa che tale norma si è resa necessaria per consentire una soluzione rapida dei problemi creati presso il centro di Rotondella: afferma che egli avrebbe auspicato una politica più incisiva di sostegno all'iniziativa, in quanto tale. Il presidente Cassola a sua volta afferma che è difficile non considerare un precedente una deliberazione legislativa.

La Commissione conferisce quindi al senatore Vettori il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, con le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

#### *PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ALTE TECNOLOGIE*

Il presidente Cassola informa la Commissione circa le iniziative che la Commissione attività produttive della Camera sta assumendo in ordine ai problemi dell'industria chimica; rinuncia pertanto a proporre una indagine conoscitiva, riservandosi di valutare la possibilità di iniziative congiunte con la citata Commissione della Camera. Propone quindi alla Commissione di avviare una indagine conoscitiva sulle alte tecnologie. La Commissione conviene e dà mandato all'Ufficio di Presidenza di definire il programma dell'indagine, e al Presidente di richiedere, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione del Presidente del Senato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Cassola avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 10.*

**TERRITORIO, AMBIENTE  
BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

**25<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PAGANI  
*indi del Vice Presidente*  
BOSCO

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (906), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il relatore Montresori, dopo aver ricordato che quello in esame è il nono decreto-legge con cui si reiterano norme correttive della disciplina del condono edilizio varato nel 1985, fa presente che, comunque, non vengono affrontati temi quali la proroga dei termini per la presentazione delle domande di condono nè si consente di condonare gli abusi compiuti dall'ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il condono. Le norme contenute nel provvedimento in esame sono state «contrattate» con le parti sociali interessate per far fronte a situazioni particolari, e denotano la crisi anche di quello che sembrava essere l'unico obiettivo del condono, e cioè il rastrellamento di risorse straordinarie per la finanza pubblica: anche su questo versante, infatti, i risultati sono assolutamente deludenti. La normativa del 1985 dovrebbe essere semplificata e comunque resa più credibile ed efficiente per quanto riguarda

la capacità di governo del territorio e della attività edilizia; tra l'altro, con una scelta discutibile, si è assimilato il condono alla procedura di amnistia, prevedendo che la data di inizio della discussione parlamentare, il citato ottobre 1983, coincida con quella entro cui sono sanabili le irregolarità amministrative commesse nella attività edilizia.

Passando alla illustrazione del tenore del provvedimento, come convertito dalla Camera, il relatore fa presente che vengono modificati, all'articolo 1, i criteri per la determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, nel caso che venga versata ratealmente, nonché i termini per presentare la denuncia al catasto (che tengono conto delle capacità effettive degli uffici finanziari di adempiere alla attività di loro competenza); all'articolo 2 si introducono modifiche alla normativa del 1985 relativamente alle disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato da usi civici, da parte dello Stato ed altri enti pubblici territoriali; all'articolo 3 viene modificata la disciplina che determina l'ammontare dell'oblazione in casi particolari. Dopo aver dato conto degli articoli da 4 a 11, e della modifica introdotta dalla Camera, si sofferma sul tenore dell'articolo 12, che disciplina una materia particolarmente controversa, quale è quella della connessione tra tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disciplina del condono; in pratica, si applica - secondo quanto modificato dalla Camera - anche alla procedura del condono quella prevista, ordinariamente, dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1987.

Pertanto, all'articolo 13, si prevede una normativa contraddittoria con la impostazione della restante parte del provvedimento.

Il relatore conclude il proprio intervento facendo presente che i tempi ristretti che separano dalla decadenza del decreto-legge non consentono di introdurre miglioramenti alla disciplina in esame e che, in prospettiva, la decadenza del provvedimento darebbe luogo a

nuova rateizzazione del decreto, con esiti certo non opportuni.

Si apre il dibattito.

Il senatore Petrarà, dopo aver espresso il giudizio fortemente critico della sua parte politica nei confronti del provvedimento in esame, stigmatizza come il pagamento di somme, nel complesso molto rilevanti, da parte di coloro che hanno provveduto a presentare domanda di condono non abbia comportato - da parte dello Stato - un paragonabile impegno finanziario per il risanamento delle zone colpite dal fenomeno dell'abusivismo; nè, d'altra parte, si è finora tenuto adeguato conto della differenza tra abusivismo di necessità ed altre tipologie di abuso. Il testo trasmesso dalla Camera, che è carente sotto una serie di profili ed adotta una serie di decisioni discutibili, pur contiene una serie di norme migliorative del regime attuale, anche se non sufficienti, come è dimostrato dalle esigue risorse destinate all'articolo 13 per gli interventi pilota di recupero urbano.

Pur sulla base di tutte queste considerazioni, prosegue il senatore Petrara, la sua parte politica non nega il fatto che vi siano gravi lacune nell'ambito della normativa del condono, cui va posto rimedio in modo organico e non con provvedimenti d'urgenza: il voto sarà pertanto contrario, anche se non si porrà in essere alcuna misura volta ad ostacolare la conversione del provvedimento.

Il senatore Acquarone si dice convinto della opportunità di modificare il provvedimento: ad esempio, si dovrebbe spostare il termine per la presentazione della domanda di condono, così come si è fatto in ordine a quello per gli adempimenti castatali, rimanendo sullo sfondo la irrazionalità della scelta che ha fissato il termine di riferimento per gli abusi edilizi sanabili alla data dell'ottobre 1983. Per quanto riguarda l'articolo 12, ritiene certamente preferibile la soluzione adottata dalla Camera rispetto a quella originariamente contenuta nel decreto, anche se - sottolinea - è tutto l'impianto vincolistico e centralistico della «legge Galasso» a dover essere rivisto, visto che è fonte di incredibili abusi. Riferendosi alla interpretazione autentica della normativa relativa alla non condonabilità di taluni abusi, fa presente che qualche ulteriore corre-

zione andrebbe introdotta (ad esempio, per quanto riguarda il vincolo cimiteriale, va portato a 50 metri il criterio della inedificabilità assoluta). Inoltre, quanto al requisito della abitabilità che è condizione per la concessione del condono, andrebbe verificata attentamente l'utilità di criteri astratti (quale l'altezza minima, o media secondo recenti interpretazioni, dei vani delle abitazioni) e non invece la previsione di ispezioni nei luoghi da parte dell'ufficiale sanitario. Infine, va corretta la normativa sanziatoria che comporta palesi incongruità.

Concludendo il proprio intervento, il senatore Acquarone auspica che si prenda atto della realtà, e cioè che il condono è stato, in alcuni casi, l'occasione per sistemare una serie di irregolarità, mentre in altri casi non è stato assolutamente utilizzato, talchè vi sono intere zone edificate per le quali nessuno ha presentato domanda di condono. Visto che, poi, la sanzione della demolizione degli edifici, comminata per le irregolarità edilizie che non sono state condonate o non sono condonabili non è assolutamente praticabile, si pone come ineludibile il problema di spostare la data rispetto a cui riferire gli abusi condonabili: questa dovrebbe essere spostata, quanto meno, alla data di entrata in vigore della legge sul condono. Inoltre, non può essere considerata assimilabile la normativa del condono a quella della amnistia, per la quale opera il vincolo dell'articolo 79, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di fattispecie del tutto diversa.

Il senatore De Cinque, dopo aver rammentato il lungo e travagliato iter del provvedimento legislativo con cui si è introdotto il condono, fa presente che i pur restrittivi vincoli di tempo che separano dalla decadenza del decreto in esame non devono impedire al Senato di introdurre una serie di correzioni alla normativa in esame: in primo luogo, si tratta di soffermarsi sul differimento del termine relativo alla presentazione della domanda di condono: esso dovrebbe essere riaperto, maggiorando la sanzione pecuniaria per costoro, fino al 30 giugno 1988 o al 30 giugno 1989. Andrebbe poi corretta la definizione normativa dell'articolo 18 della legge sul condono, relativa alla cosiddetta lottizzazione abusiva, che non ha avuto finora una applicazione

univoca; parimenti, le sanzioni relative alla perdita di benefici fiscali dovrebbero essere limitate soltanto agli abusi più gravi.

Il senatore Fabris fa presente che va presa una decisione preliminare circa la volontà o meno delle Commissioni di esaminare approfonditamente la materia, evidentemente nel corso dell'esame della conversione del prossimo decreto che provvederà a reiterare quello di cui si esamina la conversione oggi, oppure di accontentarsi delle modifiche apportate alla Camera: si dice favorevole alla seconda ipotesi.

Il presidente Bosco si dice convinto del fatto che lasciar decadere il decreto costituirebbe un errore politico; si deve, invece, convertire il decreto in esame e poi riprendere - in altra sede - la disamina dei molti problemi fin qui emersi.

Il senatore Specchia dice di non condividere l'impostazione del senatore Fabris e del presidente Bosco, perchè non si può rinviare oltre l'esame di problemi estremamente importanti, e che riguardano certamente milioni di cittadini: il decreto deve essere fatto decadere, per dar modo al Senato di affrontarli in modo più organico e di risolverli compiutamente.

Il senatore Corleone, dopo essersi soffermato sul fatto che purtroppo i gravissimi problemi del degrado urbano sono rimasti insoluti nel corso di questi anni e che a nulla è valso adottare la legge sul condono, fa presente che sarebbe pertanto inutile riaprire i termini, qualsiasi questi siano: si riserva, anzi, di presentare emendamenti migliorativi (ad esempio, in ordine alle norme antisismiche ed alla tutela delle zone soggette a vincolo paesaggistico). Di fronte alla ipotesi di riaprire termini, la sua parte politica riaprirebbe una dura battaglia in senso opposto, di assoluto rigore.

Il senatore Degan si dice convinto della opportunità di convertire il decreto in esame senza introdurre modifiche al testo trasmesso dalla Camera, per poi, in prospettiva, studiare eventuali nuove misure: la sua personale esperienza, inoltre, lo ha convinto della inutilità dello sforzo del legislatore di voler decidere su tutti i casi possibili con sempre nuovi provvedimenti; è meglio, invece, attendere che si arrivi ad una sistemazione di tipo giurispru-

denziale, soprattutto se assunta sulla falsariga di interpretazioni legislative univoche da parte degli uffici ministeriali.

Il senatore Pagani, dopo aver ricordato a sua volta le posizioni e le problematiche affrontate nel corso dell'iter di esame della legge sul condono edilizio, fa presente che proprio in quel periodo di tempo la prospettiva di una sanatoria edilizia ha indotto alla costruzione di una grande mole di edifici (pari a 700 mila vani): ma la decisione di fissare il termine per gli abusi condonabili all'ottobre 1983 (data di inizio del dibattito parlamentare) e non al marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge sul condono) fece cadere nel vuoto tali aspettative; nè il fatto di spostare - ora - la sola data in questione condurrebbe in alcun modo ad un assestamento definitivo: anzi, sarebbe una sorta di premio a quelli che hanno cercato di «fare i furbi». Certamente, alcuni problemi ricordati dal senatore Acquarone avrebbero bisogno di una adeguata soluzione: ma egli è dell'opinione che si converta il provvedimento senza introdurre nuove modifiche e che si approvi un ordine del giorno che auspichi una soluzione di problemi fin qui sollevati.

Il senatore Innamorato rileva che, a suo avviso, va messa in rilievo anche la latitanza dello Stato e la sua incapacità di definire in modo organico una serie di problemi, testimoniata dalla continua reiterazione di decreti-legge in materia: oltre ai «furbi» ci sono anche i deboli, coloro che non si sono saputi districare in una congerie di norme spesso incomprensibili agli stessi professionisti. Nessuno si è fatto carico di aiutare realmente i cittadini a rispettare le leggi, soprattutto quando essi si trovavano in condizioni di reale difficoltà: non ha senso, quindi, chiedere una conversione del provvedimento e, nel contempo, auspicare una sua modifica, magari in tempi brevi. Dice, quindi, di condividere le proposte di modifica avanzate dal senatore. Acquarone, in particolare quelle per il differimento dei termini relativi agli abusi condonabili ed alla presentazione delle domande di condono.

Preannuncia la presentazione di emendamenti in proposito.

A chiarimento del proprio intento, il presidente Pagani precisa che l'ordine del giorno

da lui auspicato dovrebbe riguardare la soluzione di questioni diverse da quelle già affrontate nel provvedimento in esame.

Il senatore Acquarone, intervenendo nuovamente, fa presente che è la prima volta che il Senato ha l'occasione di affrontare un decreto in materia: sarebbe assurdo, poi, che non potesse neppure discuterne.

Il senatore Andreini, premesso che l'ordinamento vigente consente un ordinato governo del territorio, fa presente che non è con continui condoni che si risolve quel problema: occorre chiudere, oggi, la vicenda del condono e non auspicare alcuna riapertura dei termini, *sic et simpliciter*. Al più si potrebbe pensare ad una disciplina organica della materia, dopo una serena riflessione sui problemi qui sollevati.

Il senatore Cutrera sottolinea che è per rispetto dell'affidamento che i cittadini fanno nelle istituzioni che non bisogna modificare continuamente i termini del condono, nè auspicarne la modifica con un successivo provvedimento: si trascura, inoltre, che la sanzione civilistica della nullità degli atti di cessione di immobili abusivi rischia di creare un doppio regime sulla proprietà dei beni e sulla loro trasmissione. Va, invece, accelerata la discussione della legge sul regime dei suoli: quella, sì, potrebbe risolvere tanti dei problemi fin qui sollevati. Auspica una immediata conversione del decreto, senza modifiche, è l'immediato inizio dell'esame dei disegni di legge in materia di regime dei suoli, all'attenzione della Commissione, senza auspicare alcun nuovo provvedimento sul condono.

Il presidente Pagani fa presente che un eventuale ordine del giorno avrebbe solo lo scopo di testimoniare la volontà della Commissione di risolvere i problemi in esame.

Il senatore Zangara, dopo aver rammentato che in molte zone non si è mai fatta alcuna politica del territorio, fa presente che è incomprensibile il fatto che nel decreto di cui si esamina la conversione si sanino abusi edilizi per costruzioni site su suoli di proprietà altrui e non invece per quelle realizzate dopo una certa data: si domanda, infine, quale sindaco, mai, manderà veramente le ruspe ad abbattere le opere abusive non condonate e non condonabili.

Replica agli intervenuti il relatore Montresori.

Si sofferma, in primo luogo, sul fatto che il Senato sembra essere «costretto» ad esaminare il problema del condono in due giorni, mentre di ciò la Camera ha discusso per ben oltre venti mesi. Si sofferma su due elementi di contraddittorietà contenuti nel provvedimento, agli articoli 2 e 11, di cui auspica la eliminazione, verificando nelle vie brevi la disponibilità della Camera dei deputati a convertire il decreto così modificato.

Dopo aver rilevato che per tutti gli altri problemi, si potrebbe addivenire alla soluzione prospettata dal senatore Cutrera, dà, infine, conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate.

*La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,35.*

Preliminarmente all'esame degli emendamenti si apre un dibattito sulla possibilità di concordare, informalmente, con la Camera dei deputati la introduzione di ulteriori correzioni al decreto in esame, da approvare rapidamente prima della decadenza del decreto stesso. Il dibattito è aperto dal senatore Berlinguer, che nega la sussistenza di tale possibilità, sottolineando che la introduzione di qualsiasi modifica al Senato comporterebbe automaticamente la decadenza del decreto ed avvertendo che la sua parte politica voterà contro gli emendamenti fin qui preannunciati.

Seguono interventi dei senatori Acquarone e Golfari, i quali sottolineano il valore interlocutorio della presentazione di emendamenti in Commissione: volti, cioè, a consentire l'apertura di un confronto informale con la Camera dei deputati. In particolare, il senatore Golfari precisa che, ove ad un accordo non si dovesse giungere, la sua parte politica ritirerebbe gli emendamenti. Il presidente Pagani si dice estremamente perplesso circa la possibilità di concordare modifiche al provvedimento in esame.

Hanno quindi la parola i senatori Innamorato, Andreini e Berlinguer. Quest'ultimo fa presente che, se si dovessero introdurre modificazioni concordate, esse non potrebbero essere assolutamente limitate a quelle preannunciate stamani, in quanto la sua parte politica farebbe presenti altre, pregnanti problematiche.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore Acquarone annuncia che i suoi emendamenti sono presentati a titolo personale; il senatore Zangara annuncia di sottoscrivere gli emendamenti presentati dai senatori Acquarone ed Innamorato.

Si passa alla votazione degli emendamenti. Vengono respinti, con distinte votazioni, tre emendamenti all'articolo 1, presentati rispettivamente dai senatori Acquarone, Innamorato e Specchia, volti a spostare i termini per la presentazione della domanda di condono; due emendamenti, - sempre all'articolo 1 - rispettivamente dei senatori Specchia e Innamorato, volti a differire il termine rispetto al quale sono condonabili gli abusi edilizi, portandolo al marzo 1985; infine, quattro emendamenti del senatore Acquarone (rispettivamente concernenti la problematica del vincolo cimiteriale; la diminuzione delle pene pecunarie previste all'articolo 20 della legge sul condono, ad una misura tale da consentire la sospensione condizionata della pena; la sostituzione del termine previsto all'articolo 31 della citata legge con quello relativo al 20 ottobre 1986; una diversa modalità per accertare il requisito di abitabilità delle abitazioni).

Non essendovi altri emendamenti, la Commissione dà mandato - a maggioranza - al relatore Montresori di riferire favorevolmente sul provvedimento in esame incaricandolo altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 13.*

#### 26ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PAGANI

*La seduta inizia alle ore 16,55.*

#### AFFARI ASSEGNATI

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, terzo comma, 11, 12 e 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 intitolato: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo**

**dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive»**

(Esame ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento)

Il relatore Montresori riferisce alla Commissione sulla sentenza adottata ieri dalla Corte costituzionale (e trasmessa in data odierna) in ordine al decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 recante modificazioni alla disciplina emanata nel 1985 in tema di condono edilizio. Detta sentenza, prosegue il relatore, dichiara la illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'articolo 12 del decreto-legge in questione, recante una sorta di interpretazione autentica della predetta normativa del 1985 relativamente all'autorità competente ad esprimersi circa la condonabilità di abusi edilizi relativi ad aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale. La soluzione contenuta nel decreto-legge accentrava unicamente presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la competenza ad esprimere il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, espropriando, di fatto, le Regioni delle loro competenze in materia urbanistica ed ambientale e di tutela del paesaggio, quali previste dalla Costituzione e ribadite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, così come modificato ed integrato nel 1985 con la cosiddetta «legge Galasso».

La Camera dei deputati, anche in considerazione del ricorso presentato dalla Regione Toscana alla Corte costituzionale, ha modificato l'articolo 12, facendo soggiacere la disciplina relativa al condono alla procedura ordinariamente prevista dal citato decreto presidenziale del 1977.

Essendo, in pratica soddisfatto l'orientamento che emerge dalla motivazione addotta dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame, attraverso la normativa sostitutiva di detto articolo 12 proposta dalla Camera nell'ambito del disegno di legge di conversione, il relatore propone che non si dia alcun seguito, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, alla predetta sentenza ma si ribadisce l'orientamento favorevole, già espresso stamane da parte della Commissione, in ordine a tale soluzione, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 1988 (Atto Senato n. 906).

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

*Presidenza del Presidente*  
AUGUSTO BARBERA

*Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Antonio La Pergola.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE PROF. ANTONIO LA PERGOLA IN ORDINE AI PROBLEMI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DELL'ATTO UNICO EUROPEO ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE NONCHÈ AI PROBLEMI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI**

Il Presidente Augusto Barbera fa presente che l'audizione odierna affonda le radici nell'impianto della legge n. 183 del 1987 che prevede agli articoli 9 e 10 il riconoscimento del ruolo del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per la prima volta, quello delle Regioni nelle fasi sia «ascendente» sia «discendente» delle politiche comunitarie. Nella nuova impostazione si vanno infittendo anche i rapporti diretti tra le Regioni e la Comunità Economica Europea. Su tali temi dà quindi la parola al Ministro La Pergola per la sua esposizione alla quale, come di consueto, potranno seguire richieste di chiarimenti da parte dei commissari, mentre fin d'ora resta stabilito che il dibattito vero e proprio è rinviato ad altra seduta.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Antonio La Pergola, dopo aver ringraziato per l'occasione offertagli di illustrare il programma del Dipartimento da

lui diretto, osserva che il ruolo delle Regioni nella problematica in esame è duplice, configurandosi esse quale area erogataria degli aiuti concessi dalla CEE e dallo Stato membro e quale organi dotati di soggettività istituzionale che vengono in rilievo quali potenziali artefici dello sviluppo dei propri territori nell'ottica europeistica. Si intravede benissimo in questo caso sia l'anima sociale della CEE sia l'anima liberoscambista, sempre attenta alle possibili violazioni delle regole della concorrenza.

Da parte sua si soffermerà su tutti e due gli aspetti, muovendo dalla fase attuale di integrazione che si concreta, dopo il fallimento del progetto di unione di Altero Spinelli, nell'Atto unico europeo, che si caratterizza come un debole surrogato di quello. Il significato dell'Atto unico consiste essenzialmente nella riformulazione degli obiettivi dell'integrazione e della costruzione del mercato interno del 1992, quando ogni residuo ostacolo alla libera circolazione dovrà essere rimosso in un mercato formato da 320 milioni di consumatori. L'Atto unico non va oltre il dato costituzionale presupposto del Trattato, tuttavia la previsione dello sforzo economico integrato del 1992 esige che a base del Mercato comune vi sia un collante sociale, che non può essere realizzato senza quella coesione socio-economica che configura il secondo fondamentale obiettivo del Trattato di Roma e, allo stesso tempo, lo strumento di azioni della Comunità.

Nei grandi sistemi federali il mercato unico è stato realizzato a tappe gradualità in un processo non semplice: oggi la CEE si propone lo stesso obiettivo senza il supporto della unità politica sottostante. Se si riuscirà a mantenere lo storico appuntamento del 1992, si aggiungerà un tassello irreversibile all'unificazione europea ed è questo l'obiettivo che il pragmatismo che informa l'attuale politica della CEE si è prefisso.

In una visione storicizzante va detto che il processo di integrazione europea ha fatto

registrare, in un primo momento, un allargamento della sfera statale a danno di quella regionale, specie nel campo dell'agricoltura, come la Corte costituzionale ha avuto modo di segnalare a più riprese. Sullo sfondo si va registrando anche un qualche risveglio delle etnie, di cui si occupa più direttamente il Consiglio d'Europa, quale orgogliosa coscienza delle proprie radici che spesso sono transnazionali.

Le Regioni aspirano a maggiori e più diretti contatti con Bruxelles. La Corte costituzionale in una sentenza dello scorso anno (n. 179) ha chiarito che vi sono attività promozionali e preparative che non possono essere inibite alle Regioni ed è quindi su tale base che è ipotizzabile una partecipazione delle Regioni al processo di elaborazione delle politiche comunitarie, che il presidente Barbera ha definito fase «ascendente».

Dopo aver accennato all'esperienza tedesca che ravvisa propri organi di collegamento tra i *länder* e la Comunità, osserva che l'Atto unico consente qualche notevole spiraglio nel senso proprio del raccordo più stretto Regioni-Comunità.

Ricorda quindi la grave crisi intervenuta a causa dell'impossibilità di reperire le nuove dotazioni finanziarie, in un primo momento basate su una formula che il Governo italiano ha giudicato penalizzante. In sede di negoziato la formula è stata modificata (con il riferirsi solo al PIL) e così si è sbloccata la situazione ed è stato possibile rendere funzionanti i fondi strutturali, cui sono commisurati precisi criteri.

Il Piano Delors è in sostanza l'Atto unico tradotto in un programma che intende far avanzare l'integrazione europea verso nuovi e più audaci obiettivi. L'Italia ha ottenuto che venga valutata la situazione di ogni singola area territoriale, resistendo all'impostazione francese, per cui la politica sociale è stata avviata attraverso l'adozione di misure che tendono ad eliminare le disparità territoriali.

La Commissione vuole la *partnership* con lo Stato e favorisce quindi l'approccio per programmi in modo che si possa incidere in profondità nelle aree territoriali più sfavorite.

Tale metodologia appare più avanzata di quella attuata negli Stati federali, ma la CEE

non ha né le attribuzioni né le risorse di uno Stato federale. È quindi possibile trasformare il tessuto socio-economico dell'Europa del Sud con i fondi strutturali? No di certo, poiché la CEE può solo svolgere una funzione di stimolo nei confronti di quelle azioni che debbono essere poi sviluppate dagli Stati membri: ed è in questo contesto che opera il Dipartimento da lui diretto.

Tenendo presente che la CEE si presenta normalmente con la sua faccia duplice di «nutrice» e di «censore» delle regole comunitarie, una ulteriore difficoltà si è palesata in relazione alle forme di aiuti previsti da leggi nazionali, come per il caso della nostra legislazione in favore del Mezzogiorno, che, secondo una iniziale impostazione del Commissario alla concorrenza Sutherland, non era conciliabile con tali regole. Nel negoziato che ne è seguito e che egli ha condotto si è trovata una linea di intesa atta a non stravolgere gli indirizzi della politica strutturale. Si è giunti pertanto a concentrare una programmazione bilaterale CEE-Stato tale da moltiplicare tutte le occasioni di avanzamento socio-economico senza sterilizzarne alcuna.

Si è avuta questa esperienza proprio con i programmi integrati del Mediterraneo (PIM), interventi integrati e polisettoriali che puntano a privilegiare soprattutto l'aspetto dell'innovazione. Il suo Dipartimento si colloca tra le Regioni e la Commissione, che per la prima volta è alle prese con programmi messi a punto dalle autorità locali ed anche per questo il rapporto non si presenta facile. Il processo sbocca in accordi di programma (uno è stato già firmato a Campobasso e nel corso dell'anno saranno perfezionati altri 15 accordi).

Ad Atene si è studiata la possibilità di programmi integrati che interessino Grecia ed Italia, per esempio nel campo dei trasporti che pure a prima vista sembrerebbe presentare interessi confliggenti.

Il metodo della programmazione integrata deve essere dunque adoperato come un moltiplicatore delle occasioni di sviluppo, ciò che presuppone una coesione derivante da una emergenza di vincoli che matura dal basso. Naturalmente vi sono soggetti e strumenti di questa necessaria coesione ancora da scoprire, ma uno di questi indubbiamente è la Regione.

Aggiunge quindi di aver promosso anche a questi fini una apposita riunione a Palermo con i Ministri delle altre Regioni interessate dai PIM, nella quale si è richiesta alla CEE una disciplina specifica per avviare euro-programmi, euro-consorzi ed euro-agenzie (al riguardo il porto di Trieste si presenterebbe come un caso tipico).

Qual è la ricaduta interna di tali politiche nell'ordinamento italiano? La legge n. 183 prevede per la prima volta che le Regioni a statuto speciale siano abilitate all'attuazione immediata di quelle direttive comunitarie che tocchino la loro sfera di interessi. Ma ciò non è sufficiente ed anche per questo ha presentato il disegno di legge (recante al Senato il numero 835) che si richiama all'idea della necessità che il Governo presenti ogni anno una legge comunitaria per dare esecuzione agli obblighi accumulatisi nel corso dell'anno, tentando di rovesciare la tendenza ai ritardi e agli inadempimenti che costituiscono un triste primato per il nostro Paese. Lo Stato mantiene la potestà di emanare norme che chiariscano quali sono le disposizioni cui le Regioni possono derogare e quali no, conservando la centralizzazione attuativa delle direttive.

Il sistema delineato tiene ferma la garanzia dell'indispensabile intervento sostitutivo dello Stato, ma immette pienamente le Regioni nella fase di attuazione delle direttive comunitarie; nel provvedimento presentato è anche prevista una sessione parlamentare comunitaria e della Conferenza Stato-Regioni, che servirà in particolare all'individuazione degli indirizzi generali per l'elaborazione delle politiche europee, i cui limiti sono tracciati dalla sentenza n. 179 della Corte costituzionale.

La Regione dunque viene in primo piano come uno dei soggetti principali della coesione comunitaria. Su tutto questo disegno naturalmente sarà l'esperienza a produrre risultati, insieme con l'avviso del Parlamento una volta attivati i meccanismi interni della nostra democrazia.

Il senatore Menotti Galeotti osserva che finalmente dopo tante incertezze si comincia a dare attuazione al regolamento n. 2088 che ha introdotto i PIM, con l'avvenuta sottoscrizione di un primo accordo di programma cui faranno seguito, stando alle parole del Mini-

stro, gli altri: poichè per altro le risorse disponibili non sono ben definite, chiede come saranno finanziabili i PIM nell'anno in corso, tenuto conto che nella legge finanziaria 1988 non è previsto a tale titolo alcuno stanziamento.

Il deputato Renzo Pascolat ringrazia il Ministro per la sua relazione che considera di alto valore e significato politico rispetto al tema che è al centro del dibattito sulle autonomie. Si tratta, infatti, di una relazione che consente una proiezione in avanti delle Regioni nella ricerca di un proprio ruolo sia rispetto allo Stato sia in rapporto con le politiche comunitarie. Si chiede se all'interno del lodevole disegno tracciato dal Ministro possa superarsi, attraverso l'adozione del metodo della programmazione concentrata, l'eventuale esclusione del soggetto regionale favorita dalla fissazione di *standards* che, per definizione, difficilmente rappresentano realtà locali.

Riprendendo quindi l'accento fatto per il porto di Trieste, ritiene che, se il punto franco resta così come è, non potrà consentirsi alcun programma di interesse comunitario. Nella normativa del futuro immediato è possibile pensare all'estensione del punto franco al territorio regionale e di una Regione che è poi, come il Friuli, a statuto speciale?

Il senatore Granfranco Pasquino fa presente che a suo tempo le Regioni vennero considerate uno strumento anche per riformare lo Stato. Si chiede se il disegno di legge illustrato dal Ministro implichi una serie di effetti e conseguenze sull'organizzazione dei Ministeri nazionali, nel senso di una ristrutturazione o di una eventuale cessione di competenze.

Il deputato Salvatore Meleleo richiama l'enorme contenzioso con la CEE, chiedendosi se è davvero l'Italia ad essere sempre inadempiente o se vi sia qualche pregiudizio nei nostri riguardi.

Il ministro Antonio La Pergola, nella sua replica, dichiara che vi è un finanziamento garantito per i PIM, che, come è noto, si configurano come un complessivo programma settimanale concepito affinché la Grecia, molte Regioni d'Italia e le Regioni del Midi francese potessero aiutare proprie aree svantaggiate, il tutto quale compensazione per i contraccolpi che sarebbero derivati dall'allargamento della

CEE. Vi è un fondo accantonato di circa 700 milioni di ECU che è a disposizione e il Dipartimento ha uno stanziamento che amministra direttamente, anche se manca quello per la ricerca scientifica che deve accompagnare l'attuazione dei PIM. La legge n. 863 ha previsto poi il fondo per l'applicazione delle direttive dei regolamenti comunitari; in base ad essa egli ha definito un regolamento (che sarà inviato alla Presidenza del Consiglio) atto a coprire le esigenze di finanziamento dei PIM. Con ciò non vuole significare che tali fondi bastino, come le Regioni hanno del resto lamentato: per esempio gli euro-programmi, gli euro-consorzi e le euro-agenzie debbono essere finanziati con altre misure ed anche per ciò in prospettiva diventa necessario l'unificazione di tutti i fondi strutturali della CEE.

Quanto al contributo che la valorizzazione dell'ente regione può portare alla struttura degli apparati centrali dello Stato, ritiene che il problema del riassetto dell'ordinamento delle autonomie non può prescindere dal fenomeno comunitario. La Comunità difficilmente diventerà un sistema che agisce attraverso propri organi periferici, mentre è ipotizzabile aspettarsi forme concertate o agenzie che funzioneranno come organi indiretti in modo da omogeneizzare il più possibile le procedure attraverso l'adozione di possibili *standars*. Il Consiglio del mercato interno è

concepito proprio per fornire informazioni e dare orientamenti ai cittadini ed agli operatori in vista della scadenza del 1992 ed è in questa direzione che va compiuto lo sforzo unitario del Parlamento e del Governo.

Quanto alla questione del porto di Trieste, personalmente ha voluto fare solo una esemplificazione perchè il caso si presta a far registrare la convergenza di interessi di regioni diverse e di paesi diversi. Modificare il regolamento del punto franco non è semplice ed il problema è dibattuto da ultimo anche in uno studio dell'università di Trieste: il punto più grave è quello riguardante le tariffe di trasporto, ciò che richiama l'idea di andare verso una convenzione internazionale con la Germania e con l'Austria. Resta sempre sullo sfondo il problema del finanziamento di simili progetti, ai quali dovrebbero poter concorrere anche i privati. Certo, si tratta ancora di ipotesi di ingegneria istituzionale, ma, dopo la riunione recentemente realizzatasi a Palermo, nutre fiducia che tale strada possa percorrersi con pazienza ma anche con profitto. Da ultimo preannuncia la trasmissione di un suo apposito documento alla Commissione.

Il Presidente Augusto Barbera rinvia infine il dibattito sulle comunicazioni del Ministro ad altra seduta.

*La seduta termina alle 11.10.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

27<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

«**Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare**» (576), d'iniziativa del senatore Berlanda ed altri

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)  
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione delibera di dare mandato al Presidente della Commissione di richiedere alla 6<sup>a</sup> Commissione una proroga per la formulazione del parere.

«**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività d'interesse turistico**» (882), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione in senso favorevole il senatore Guzzetti.

Il senatore Taramelli osserva che il comma 2 dell'articolo 3 - introdotto dalla Camera dei deputati - prevedendo la costituzione di un pletorico ufficio di segreteria per il Comitato

di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, rischia di trasformare quest'ultimo in un ennesimo «carrozzone».

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando peraltro la Commissione di merito a valutare con attenzione le norme sul personale del Comitato di coordinamento.

«**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**» (906), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale osserva che il decreto-legge - pur opportuno in quanto diretto a sanare situazioni particolarmente delicate - presenta numerose norme di imprecisa formulazione, prima fra tutte quella di cui all'articolo 11 che - nell'intento di recepire un indirizzo giurisprudenziale che ammette alla disciplina più favorevole prevista dalla tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 anche i fabbricati conformi a norme urbanistiche sopravvenute in corso d'opera - appare poco chiaro e non coerente con la complessiva disciplina dei termini stabilita dal provvedimento.

Concorda il senatore Taramelli.

Il senatore Guzzetti rileva poi l'inopportunità dell'esclusione dal condono delle opere realizzate in violazione dei vincoli cimiteriali. Replicando ad un'osservazione del senatore Franchi, secondo il quale tale esclusione è giustificata dal fatto che ai Comuni è consentito richiedere una restrizione dell'area sottoposta a vincolo cimiteriale, fa presente che tale facoltà non è riconosciuta allo stesso modo a tutte le classi di Comuni.

La Sottocommissione quindi, nel concordare con le osservazioni del Presidente e del senatore Guzzetti, dichiara peraltro di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 9.50.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

28<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
AZZARÀ

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Contu.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

**«Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» (886)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Azzarà, il quale fa rilevare che si tratta della conversione di un decreto-legge, che reitera uno precedente, sul quale la Sottocommissione, dopo un lungo e approfondito dibattito, nel corso del quale ha avuto modo di acquisire dati sulla copertura forniti dallo stesso ministro Santuz, ha emesso, in data 27 gennaio, un parere favorevole.

Nulla sostanzialmente risulta modificato tra il testo presente e quello anteriore, per cui i termini del problema così come affrontati nel corso delle precedenti discussioni risultano esattamente i medesimi.

La Sottocommissione incarica quindi senza discussione il Presidente-relatore di redigere un parere favorevole.

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche**

**alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (906)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Cortese, il quale fa osservare che si tratta della conversione del decreto-legge in materia di condono edilizio, reiterato per la nona volta, dopo che sull'ultimo decreto-legge (n. 458 del 7 luglio 1987) era stata avviata la discussione in Assemblea da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento, che non è stato mai esaminato dalla Commissione bilancio, perviene in un testo modificato dalla Camera dei deputati: l'area delle modifiche riguarda prevalentemente disposizioni di natura tecnica in materia di controllo dell'abusivismo e di recupero delle zone interessate da tale fenomeno. Va peraltro sottolineato che viene prorogato (articolo 1, comma 3) di un ulteriore anno (e cioè al 30 giugno 1989) il termine per la denuncia al catasto dell'opera abusiva, e quindi, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 1, è fino a tale data che non si applica l'ammenda elevata a lire 250.000 di cui al regio decreto-legge n. 652 del 1939 e successive modificazioni.

Su tale problema, la Corte dei conti, nel referto reso al Parlamento il 24 dicembre 1987 osservava che il decreto-legge n. 458 (reiterato dal decreto in esame), conteneva «una serie di norme che complessivamente riducono il gettito che il condono nella sua iniziale configurazione normativa avrebbe assicurato». Peraltro, fa osservare la Corte, la brevità del periodo in cui tale iniziale configurazione è rimasta vigente - prima di essere modificata da successivi decreti-legge vertenti su analoga materia - induce a ritenere che essa non abbia influito sulle previsioni di bilancio sicché «l'effetto riduttivo dei decreti successivi non avrebbe in tal caso comportato una minore entrata da coprire ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

In termini di oneri diretti derivanti dal provvedimento, rileva invece l'articolo 13, ora interamente sostituito dall'altro ramo del Parlamento, articolo che prevede che il Ministero

dei lavori pubblici, sulla base di indagini sul fenomeno dell'abusivismo e sentiti i Ministri per i beni culturali, dell'ambiente, per i problemi delle aree urbane, nonché le Regioni, stabilisca indirizzi per il recupero ambientale delle zone danneggiate dall'abusivismo.

Per tale attività di studio e di ricerca il comma 4 dell'articolo 13, come sostituito, stanziava una somma di 50 miliardi, e al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 9423 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, capitolo che fa espresso riferimento alle «spese per provvedere sulla base di indagini finalizzate sulla consistenza del fenomeno dell'abusivismo, alla predisposizione di criteri e indirizzo per il coordinamento delle politiche in materia»: si tratta, perciò, di una finalizzazione in linea con la finalizzazione di spesa. Il capitolo presenta 40 miliardi per competenza e per cassa e 10 miliardi di residui di stanziamento, che, secondo anche quanto rileva l'ultimo referto della Corte dei conti al Parlamento del 13 febbraio 1988, si dovrebbero riferire a residui di stanziamento provenienti dalla autorizzazioni di spesa, in conto 1987, del precedente decreto-legge n. 458.

Occorre, pertanto, acquisire il parere del Tesoro su tali dati e sulla portata in termini finanziari della modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 1.

Sarebbe opportuno chiedere al Tesoro quali sono stati, nella previsione di entrata 1988, gli effetti stimati del «condono» e se questo slittamento del pagamento dell'ammenda al 30 giugno 1989 non crea dei problemi di copertura per il 1988, in termini di minori entrate.

Il sottosegretario Contu assicura la sussistenza di 10 miliardi in conto residui in relazione al capitolo 9423 del Ministero dei lavori pubblici.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini chiede il motivo per il quale non compaiono i 10 miliardi di residui nella Tabella dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1988 e la ragione del loro formarsi. Chiede altresì di conoscere il motivo per cui il bilancio 1988 reca solo 40 miliardi di competenza sul capitolo.

Il sottosegretario Contu si riserva di far

elaborare dai propri Uffici una documentazione, che farà pervenire al più presto.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di redigere un parere favorevole, con l'impegno del Tesoro a far pervenire la documentazione richiesta.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

906 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

906 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985,

n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

### **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni, condizionato.*

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

906 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2,

recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

906 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*